

ARTICOLO 18 - Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

CAPO III - LA GIUNTA CAMERALE

ARTICOLO 19 - La Giunta Camerale

1. La Giunta camerale è composta da 7 (sette) membri compreso il Presidente.
2. I componenti la Giunta sono eletti dal Consiglio camerale secondo la vigente normativa sugli organi collegiali camerali e durano in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
2. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.
3. Nel caso in cui nessun membro della Giunta sia eletto in rappresentanza del settore della pesca, la Giunta è integrata da un rappresentante di quest'ultimo settore purché sia presente nel Consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la Camera di Commercio.
4. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile solo due volte.

ARTICOLO 20 - Giunta Camerale: competenze

1. La Giunta e' l'organo esecutivo della Camera di Commercio e, nell'esercizio di tale funzione:
 - a) adotta, predisponde, delibera gli atti ed i provvedimenti espressamente previsti dalla legge applicabile ratione temporis e dal presente Statuto;
 - b) elegge tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
 - c) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - d) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, l'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - e) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e di conciliazione, nonché sulla predisposizione dei contratti tipo e sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - f) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;
 - g) formula, su proposta o sentito il Consiglio, pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni della circoscrizione e di altri Enti pubblici che vi hanno sede;
 - h) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
 - i) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
 - j) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
 - k) designa il Segretario Generale, con le modalità meglio specificate all'art.31;
 - l) provvede alla nomina del Segretario Generale facente funzioni mediante individuazione fiduciaria tra dirigenti camerali, nei casi di assenza definitiva del Segretario Generale da qualunque causa determinata e nelle more dell'espletamento della procedura di designazione del nuovo titolare;
 - m) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio ed in particolare, sentito il Segretario generale, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese;
 - n) adotta ogni altro atto non rientrante nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale o ai Dirigenti camerali;
 - o) adotta i provvedimenti riguardanti la programmazione dei fabbisogni del personale;
 - p) può proporre la revisione dello Statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

- q) predisporre il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio per l'approvazione da parte del Consiglio camerale;
 - r) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, e sulla costituzione e gestione delle Aziende Speciali e sulle dimissioni societarie;
 - s) delibera l'istituzione di uffici distaccati;
 - t) delibera la nomina del Nucleo di Valutazione;
 - u) delibera l'eventuale richiesta di anticipazione di cassa all'Istituto Cassiere, delibera inoltre l'accensione di mutui ed altri finanziamenti;
 - v) individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica;
 - w) conferisce l'incarico di Direttore delle Aziende speciali della Camera di Commercio;
 - x) predisporre e delibera i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche.
2. In caso d'urgenza, la Giunta in via straordinaria può deliberare in materie di competenza del consiglio, sottoponendo la deliberazione al Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione successiva.
3. La Giunta riferisce al Consiglio, annualmente o quando gliene venga fatta richiesta, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma annuale e pluriennale.

ARTICOLO 21 - Componenti della Giunta Camerale

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.
3. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti della Giunta camerale comporta la decadenza dei restanti membri e il Presidente provvede senza dilazione alcuna alla nuova composizione dell'intero collegio. L'organo rimane in carica sino all'elezione della nuova Giunta esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 22 - Regolamento della Giunta Camerale

1. La Giunta camerale adotta il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di seguito indicate. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo e di votazione palesi o a scrutinio segreto, la facoltà di ammettere alle sedute, senza diritto di voto, dipendenti, esperti di comprovata professionalità, personalità del mondo politico ed economico, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ARTICOLO 23 - Funzionamento della Giunta Camerale.

1. La Giunta si riunisce in via ordinaria nei casi e per l'adozione degli atti previsti dalla legge e può essere convocata in via straordinaria con la procedura e le forme prescritte dalla normativa applicabile *ratione temporis*.
2. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
4. Le votazioni avvengono in forma palese – per appello nominale o per alzata di mano – o a scrutinio segreto e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. La giunta camerale può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
6. La giunta ratifica nella prima seduta utile, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
7. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.
8. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.